



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 14/05/2015

REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

Ordinanza balneare.

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”, e in particolare l’art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell’utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante ordinanze amministrative;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

VISTO il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., relativa all’assistenza, all’integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 494, di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel testo emendato dalla Legge 88/2001, relativo al “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59”;

VISTA la Legge regionale 11.02.1999, n. 11 “disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”;

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 inerente il Codice della nautica da diporto;

VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 di “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

VISTO il D.M. 30 marzo 2010, n.97, recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.”;

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n° 20 “art. 40 delle legge regionale 4 agosto 2004, n° 14 - standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate”;

VISTO l’art.11, 6° comma, della Legge 15 dicembre 2011 n. 217, recante “Norme per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio n.526 del 22 maggio 2014 avente a oggetto: “Ordinanza Balneare 23 aprile 2013. Interpretazione autentica. Raccomandazioni” con cui è stata fornita un’interpretazione autentica in riferimento all’art. 6, comma 2, nonché in riferimento all’art. 4, capo C), comma 1 della precedente Ordinanza Balneare 23 aprile 2014;

ED INOLTRE, AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI E ORGANIZZAZIONI PREPOSTI,

SENTITA la Direzione Marittima e, per il suo tramite, le Capitanerie di Porto operanti sul territorio pugliese;

DATO ATTO delle consultazioni con le Associazioni di categoria, le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed Enti gestori delle aree marine protette ricadenti sul territorio regionale, tenutesi nei giorni 26 gennaio 2015, 6 febbraio 2015 e 14 aprile 2015 presso la sede del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia;

RITENUTO necessario emanare disposizioni per disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti, al fine di garantirne l’armonizzazione nell’ambito del litorale marittimo dei comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime che - analogamente a quanto disposto con la presente Ordinanza - disciplinano l’attività che si svolge sulla fascia costiera, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del bene, sia esso pubblico o area privata; tanto in ragione del fatto che detta disciplina è attività amministrativa di propria competenza, funzionale, fra l’altro, alla tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

PER LE ATTIVITÀ TURISTICHE BALNEARI

1. La presente Ordinanza, disciplina, nella Regione Puglia, l'esercizio delle attività turistiche balneari e delle strutture turistico - ricreative alle stesse finalizzate, nonché l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale.

2. La stagione balneare dura l'intero anno solare per l'esercizio delle attività commerciali e di quelle accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività elioterapiche e ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, che possono essere svolte con le medesime condizioni regolamentari e d'orario applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico.

L'apertura al pubblico per la balneazione è consentita dal 1 maggio al 30 settembre come stabilito dal Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, con riferimento al periodo nel quale è assicurato il monitoraggio della qualità delle acque di balneazione.

3. Tutte le strutture sono tenute ad assicurare l'apertura dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre.

4. Nel caso di attività anticipata o posticipata rispetto al predetto periodo obbligatorio, il concessionario deve dare formale comunicazione alla competente Autorità Marittima e al Comune.

5. Nel periodo obbligatorio di apertura devono funzionare, presso le strutture balneari, i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nella Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente, senza soluzione di continuità durante l'apertura delle strutture.

6. Ove si intenda operare prima della data di inizio del periodo obbligatorio di apertura, ovvero successivamente alla sua conclusione, deve essere comunque garantito il servizio di salvataggio fermo restando l'obbligo di comunicazione previsto al precedente punto 4.

7. Fuori dal periodo nel quale è consentita la balneazione e fuori dal periodo di apertura obbligatorio nel caso in cui non intendano rimanere aperti anche per la balneazione, gli stabilimenti balneari non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti, all'ingresso e sulla spiaggia in luogo ben visibile, i cartelli anche in inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA - STABILIMENTO SPROVVISTO DI SERVIZIO DI SALVAMENTO".

8. Nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora i Comuni non provvedano a garantire il servizio di salvamento, gli stessi devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

9. I Comuni costieri hanno l'obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

- a) di assicurare sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti;
- b) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;
- c) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili;
- d) di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo; lo stesso obbligo grava su ogni altro Ente titolare di infrastrutture che ostacolano il libero accesso all'arenile; in tale seconda ipotesi i Comuni dovranno promuovere l'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi.
- e) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso.

10. Al fine di agevolare la balneazione dei tratti di costa sui quali insistono opere di difesa trasversali o radenti, i comuni possono allestire sulle medesime, previo nulla osta dell'autorità marittima territorialmente competente ai fini della sicurezza, idonei percorsi di transito libero e aree di stazionamento ad uso pubblico indistinto, mediante tavolati e/o pedane in legno che favoriscano l'accesso al mare.

11. Sono consentite forme di collaborazione tra concessionari (singoli o in forma associata) e comuni sia per la pulizia delle spiagge sia per l'attività di salvamento.

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE ZONE DEL MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare, ivi incluse l'individuazione degli ambiti riservati alla balneazione e le modalità di segnalazione dei relativi limiti, sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti. Salvo diversi limiti fissati dall'Autorità marittima, in considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza turistica sulla fascia costiera pugliese, ordinariamente è riservata alla balneazione, per 24 ore al giorno, la zona di mare fino alla distanza di 200 metri dalla riva.

2. L'obbligo di allestire i corridoi di lancio - secondo le modalità e caratteristiche disciplinate con Ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti per i rispettivi territori - spetta ai Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso pianificate e ai soli concessionari per le attività turistico-ricreative di cui alle lettere c), d) dell'articolo 1 del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993 (noleggio di imbarcazioni e natanti in genere ed attività ricreative e sportive) in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione.

3. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di sicurezza per l'accesso alle grotte costiere da parte dell'autorità competente e le eventuali limitazioni e divieti imposti dagli Enti gestori delle aree protette marine, l'Autorità marittima disciplina i relativi corridoi di avvicinamento.

4. Nelle concessioni per l'attività di locazione di imbarcazioni e natanti il rimessaggio deve essere organizzato in modo che venga comunque garantito l'accesso alla battigia.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese è ASSOLUTAMENTE VIETATO:

a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare, al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;

b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere, quali carta, fazzoletti, lattine, mozziconi di sigarette e avanzi di cibo, sia pure contenuti in buste;

c) realizzare opere, ovvero installare strutture di qualsiasi natura, senza le preventive autorizzazioni da parte delle autorità competenti, ove previste dalla normativa vigente;

d) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla utilizzazione da parte dei soggetti diversamente abili;

e) il transito e la sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione di quelli di soccorso, di servizio delle forze dell'ordine o di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali, di quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione delle spiagge, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni, nonché degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti; il divieto non si applica alle aree demaniali destinate a parcheggio e a viabilità appositamente autorizzate;

f) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali;

g) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo

riservate;

h) l'uso dei mezzi cingolati sugli scogli;

i) qualsiasi attività o comportamento che possa danneggiare i cordoni dunosi e gli habitat naturali ivi esistenti;

j) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;

k) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi autorizzati ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;

l) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;

m) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno degli stabilimenti balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico;

n) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;

- i mezzi di soccorso, ove per ragioni oggettive non possano sostare - preferibilmente - in acqua o nella zona di arenile a ridosso della battigia, sono esclusi dal precedente divieto;

- il concessionario frontista è tenuto a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;

- le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea;

o) sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;

p) ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;

q) praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, ecc.), sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi;

r) i suddetti giochi sono consentiti nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari sui quali grava, comunque, l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa;

s) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, in aree non appositamente autorizzate, attrezzate e segnalate, ad eccezione delle unità cinofile di salvataggio riconosciute, dei cani guida per i non vedenti e, nelle sole ore di chiusura, dei cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza balneare. Ciascun Comune potrà autorizzare i concessionari che lo richiedono, ad attrezzare con opere leggere e di facile rimozione, all'interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d'affezione (cani e gatti) secondo quanto disposto dagli appositi regolamenti, adottati dai comuni, e dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. competenti per territorio, tenuto conto che tali zone dovranno essere dotate di accesso indipendente e individuate in modo da non arrecare danni e disturbi all'utenza circostante. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al guinzaglio. L'accesso è comunque consentito solo a cani che manifestano un aspetto sano e siano in possesso di certificazione sanitaria non anteriore a mesi sei. Il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di animali d'affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l'aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell'animale stesso, con ciò comprendendo la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo, sia per quanto attiene alla pulizia dell'area occupata ivi compreso l'asporto di materiali inquinanti. Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dell'animale a tutti gli effetti di legge, come specificato dall'art. 2052 del Codice Civile;

t) tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti; è altresì fatto

divieto assoluto all'uso di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull'arenile, ad eccezione del tempo strettamente necessario e comunque non oltre quattro ore complessive al giorno, da indicare nell'albo del lido, nella "NORMA ETICA" di cui al successivo art. 7, da destinare allo svolgimento di giochi ed attività ludico-motorie. Gli apparecchi sonori dovranno essere posizionati al di fuori dalla battigia e la stessa non potrà mai essere occupata per l'esercizio delle predette attività. I livelli di intensità acustica devono essere moderati in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3;

u) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale competente (da richiedersi almeno 15 giorni prima). Nell'ambito dell'area in concessione demaniale marittima è possibile svolgere manifestazioni ricreative ed organizzare giochi ed attività di svago destinate ai clienti dello stabilimento che non comportino l'installazione di strutture e non necessitino di autorizzazioni di qualsivoglia altra Amministrazione;

v) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;

w) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;

x) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;

y) effettuare lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativi di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento stesso non sia finalizzato alla sostituzione di queste ultime con opere di facile rimozione; durante il periodo di apertura obbligatorio i Comuni possono autorizzare i soli lavori necessari al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili.

z) l'asportazione delle alghe, in quanto "ripascimento" naturale delle spiagge; tuttavia per ragioni esclusivamente igienico-sanitarie e ove non sia possibile l'insabbiamento delle stesse al piede dunare, l'asportazione può essere effettuata mediante conferimento in luoghi di stoccaggio, se previsti dai singoli comuni o, in mancanza, in discarica;

2. Nelle aree libere, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata e riservate alla pubblica e libera fruizione (giochi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa autorizzazione del comune competente non rinnovabile, ai sensi dell'Art. 17 - comma 1 - lett. c) della L.R. 17/2006, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione; negli spazi all'uopo attrezzati dovrà essere segnalata in modo visibile, con apposita cartellonistica tradotta anche nelle lingue francese, inglese e tedesco, la prevista "pubblica e libera fruizione"; in mancanza l'autorizzazione andrà immediatamente revocata.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE

IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Capo A)

Disciplina generale degli arenili

1. Gli stabilimenti balneari possono essere aperti al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 07,00 alle ore 20,30 con l'obbligo, durante il periodo di cui all'art 1, comma 3, di rimanere aperti almeno dalle ore 09,00 alle ore 19,00. Fuori da tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all'uopo dall'Autorità marittima. Inoltre, anche dopo tale orario, gli stabilimenti possono esercitare, ove autorizzati, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le

norme amministrative dei rispettivi Comuni.

2. I concessionari di strutture balneari, per l'apertura al pubblico, devono:

a) attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità marittima.

b) esporre, all'ingresso dello stabilimento balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di apertura dello stesso:

- copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, in formato stampa non inferiore a 70 x 100 cm.,

- le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;

c) esporre all'ingresso delle S.L.S. (Spiaggia libera con servizi - L.R. 17/2006 art.16 comma 6) apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A2, 59,4cm x 42cm); la S.L.S. dovrà essere articolata in modo da favorire il miglior utilizzo pubblico; la cartellonistica "tipo" andrà adattata alle prescrizioni del titolo di concessione;

d) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.

3. I concessionari devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri venti, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia; è fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali in cui i concessionari sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari.

I concessionari hanno l'obbligo di effettuare la "raccolta differenziata" e altresì di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti.

Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali. I rifiuti solidi urbani devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione, ponendo particolare attenzione alla "raccolta differenziata".

4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3,0 tra le file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

5. In presenza di arenili di profondità ridotta, la fascia di spiaggia (battigia) destinata al libero transito può essere eccezionalmente rimodulata dalla Regione - Servizio Demanio e Patrimonio

su specifica richiesta del Comune interessato, previa formale acquisizione del parere vincolante della Autorità Marittima, fino al limite minimo di metri 3. Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

6. E' vietata la realizzazione di recinzioni.

7. Per una migliore identificazione dell'area in concessione è consentito posizionare fronte - terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a m. 1,50, realizzate con paletti in legno a testa arrotondata comunque orditi; è comunque vietata qualunque forma di delimitazione e/o perimetrazione posteriore anche parziale in presenza di spiaggia retrostante all'area in concessione.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni fronte-terra.

Le porzioni di arenile in concessione devono essere, invece, obbligatoriamente delimitate lateralmente, per una migliore identificazione del fronte mare in concessione, con singoli paletti in legno, di altezza non superiore a mt. 1,20, a testa arrotondata e a interasse non inferiore a m. 1,00, eventualmente collegati con ricorsi di corda, oppure con incannucciata naturale o rete ombreggiante semitrasparente bianca, in ogni caso di altezza non superiore a mt. 1,20 di guisa da consentire la visuale del mare. Non è consentita alcuna diversa perimetrazione.

Tale delimitazione deve essere allestita anche posteriormente in presenza di apparati dunari o di aree di

macchia mediterranea retrostanti all'area in concessione.

Tutte le predette delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza e devono essere munite di ogni eventuale autorizzazione prescritta per norme di legge o regolamento; l'Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione.

Il fronte mare deve restare, comunque e sempre, libero al transito.

Sono comunque fatte salve le sole recinzioni "fronte - strada" purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscano impedimento all'accesso all'arenile ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera d) della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, nonché le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime non ostruiscano l'accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura dello stabilimento, al termine del quale dovranno essere rimosse.

Limitatamente al periodo invernale, per la protezione dei manufatti e arredi amovibili nonché piante ornamentali da atti vandalici e per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituenti patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate - con sistema a giorno di altezza non superiore a m. 2,00 - specifiche aree nell'ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e, comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a m. 2,00. Dette delimitazioni non devono in ogni caso costituire impedimento all'accesso all'arenile libero, anche in concessione e all'accesso al mare.

L'eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve darne preventiva comunicazione al Comune.

Le delimitazioni di cui al presente comma non costituiscono recinzioni ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.

8. Tutti i percorsi posizionati sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane facilmente amovibili. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione.

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi alla chiusura stagionale.

9. I concessionari devono garantire il transito libero e gratuito al pubblico, per l'accesso alla battigia. Qualora non esistano accessi alternativi in ambiti non superiori a metri 150, a sinistra o a destra rispetto all'ingresso della concessione. Tale obbligo deve essere pubblicizzato per mezzo di apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito

www.regione.puglia.it (formato A3, 42 cm x 29,7 cm per i concessionari, formato A2, 59,4 cm x 42 cm per i Comuni), posta ben visibile all'ingresso degli stabilimenti per l'intero periodo di apertura. I concessionari devono comunque assicurare il libero e gratuito transito per consentire il raggiungimento della battigia da parte di tutti i soggetti diversamente abili e di un loro accompagnatore.

Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata ed automatica decadenza l'accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello sopra indicato.

Capo B)

Disciplina particolare

per gli stabilimenti balneari

1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:

- a) idonei dispositivi e sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia;
- b) la cassetta del pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima

indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388.

2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.

3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

4. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti la balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

6. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio e rispettare le direttive della competente Autorità sanitaria.

7. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

8. Per l'integrazione balneare i concessionari hanno l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente alle persone diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatta al mare); a tal fine ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di almeno un ausilio alla balneazione. Sono fatti salvi i casi in cui la morfologia della costa non consente l'utilizzazione dei predetti ausili, previo accertamento e autorizzazione da parte del Comune.

Capo C)

Disciplina particolare per la preparazione e la pulizia delle spiagge

1. Le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge devono essere effettuate senza arrecare pregiudizio alcuno all'ambiente costiero.

2. Dette operazioni devono essere eseguite manualmente o con idonee attrezzature o trainate da mezzi meccanici gommati o in questi ultimi integrate.

3. L'inizio delle operazioni di preparazione prima dell'apertura dello stabilimento balneare e di sistemazione dopo mareggiate eccezionali, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune, all'Autorità Marittima locale e, all'interno delle aree protette, parchi e riserve, ai consorzi/enti/autorità di gestione delle medesime.

4. Al fine di non pregiudicare la nidificazione della specie di tartarughe Caretta-Caretta nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre dette operazioni non dovranno interessare profondità superiori a 15 cm.

5. È vietata qualunque attività che comporti pregiudizio alla nidificazione o comprometta la schiusa delle uova del Fratino (*Charadrius alexandrinus*). A tal fine le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge, nel periodo dal 15 febbraio al 15 maggio, dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi.

6. È vietato l'uso di mezzi meccanici con cingoli in acciaio.

7. All'interno delle aree protette, parchi e riserve, le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree.

ART. 5

ZONE IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione è VIETATA:

- a) nelle zone interdette con Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente;
- b) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca, posizionati a cura dei Comuni stessi.
- c) nelle zone "A" di riserva integrale delle aree marine protette ricadenti sul territorio regionale.

ART. 6

NORMA ETICA

Informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva

È fatto obbligo di affissione all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa cm. 70 x 100, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso, redatto in base allo schema allegato alla presente ordinanza (scaricabile dal sito www.regione.puglia.it) dovrà contenere i seguenti dati:

- Ditta concessionaria.....
- Legale rappresentante.....
- Concessione Demaniale n°..... del..... scadenza.....
- Permesso a costruire/D.I.A. n°..... del.....
- Dimensione dell'area in concessione: fronte mare m. lineari... profondità m. lineari.....
- Dimensione area coperta autorizzata: mq.....
- Numero massimo di ombrelloni.....
- Numero massimo di posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di sicurezza.....
- Corridoio di lancio: SI/NO
- Bagnini n°.....
- Altri dipendenti n°.....
- Periodo di apertura per la balneazione: dal ___/___/___ al ___/___/___
- Periodo di apertura senza l'esercizio dell'attività di balneazione: dal ___/___/___ al ___/___/___ e dal ___/___/___ al ___/___/___
- Accesso a pagamento: SI/NO
- Varco per i cittadini: nel lido SI/NO; pubblico SI/NO, (a mt.....) SX/DX
- Medicheria SI/NO
- Accessi agevolati per i diversamente abili SI/NO

In caso negativo motivare:.....

- Servizi igienici per i diversamente abili SI/NO
- Altri servizi per i diversamente abili SI/NO

Indicare quali:.....

- Recinzione autorizzata (m. lineari.....) tipologia.....
- Diffusione sonora sull'arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge, dalle ore..... alle ore..... e dalle ore..... alle ore..... (massimo quattro ore complessive)
- Indicare n. telefonici locali di: Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza.....
- Comune, data e sottoscrizione autografa del concessionario.

La mancata affissione costituisce violazione alla presente Ordinanza.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Ordinanza del 23 aprile 2013 è abrogata e sostituita dalla presente (scaricatila dal sito www.regione.puglia.it - unico formato grafico valido).

Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 x 100 cm, presso i concessionari durante l'intero periodo di apertura, nonché presso le sedi municipali dei comuni costieri nel periodo dal 1 maggio

al 30 settembre.

L'Ordinanza e la "Norma Etica" di cui al precedente art. 7, che ne costituisce parte integrante, andranno affisse congiuntamente, entrambe nel formato 70 x 100 cm., all'Albo della struttura balneare.

2. L'omessa affissione secondo le modalità di cui al comma che precede, costituisce violazione alla presente Ordinanza.

3. E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza; sarà inoltre cura dei singoli concessionari garantirne l'ottemperanza all'interno dell'area assentata in concessione ed in quella prospiciente.

4. Al controllo ed alla vigilanza provvedono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria e di polizia marittima e, in attuazione dell'art. 13 - comma 1 - della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni costieri.

5. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte.

6. La presente ordinanza non può intendersi derogatoria di norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia amministrativa, urbanistica, ambientale, sanitaria, paesaggistica e di tutela territoriale, ivi inclusi i regolamenti emanati ai sensi dell'art.28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. La presente ordinanza è emanata ai fini demaniali marittimi e pertanto non esime i soggetti interessati dal munirsi di ogni concessione, autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, previsti da norme di legge o di regolamento, per l'esercizio delle attività o per l'esecuzione degli interventi in essa contemplati.

7. La presente Ordinanza decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

Bari, li 22 aprile 2015

Il Dirigente dell'Ufficio
Demanio marittimo
Ing. Sergio De Feudis

Il Dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio
Ing. Giovanni Vitofrancesco

Visto: L'Assessore
Dott. Leonardo di Gioia
